

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ALLA NOTIFICA RELATIVA ALL'IMPEGNO DELL'OPERATORE E ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI PER LE AZIENDE DI IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA-UE

secondo l'Articolo 63 del Reg CE n.889/2008 (in attuazione del Reg. CE n. 834/2007)

PRIMA COMUNICAZIONE

VARIAZIONE SUCCESSIVA

A. DICHIARANTE

il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il ___/___/_____, Responsabile legale dell'azienda _____

C.F./P.IVA _____ sita nel comune di _____ Prov. _____

DICHIARA

- di confermare quanto già sottoscritto con la "Notifica attività con metodo biologico" (prima notifica/variazione) sottoscritta in data ___/___/_____ e con gli allegati alla stessa, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto regolamento, riguardo alla descrizione completa dell'azienda.
- che nel caso di impossibilità a partecipare alle visite ispettive ai sensi del Reg. CE 834/2007 delega il signore/a _____ persona informata dei fatti, a rappresentarlo, a presenziare alla visita ispettiva e a firmare i documenti relativi al reg. CE 834/2007 agricoltura biologica.

SI IMPEGNA

- ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 834/2007, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 834/2007, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di sanzione per infrazioni o irregolarità;
- ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, compresi gli OdC che certifichino eventuali appaltatori, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
- ad adottare le misure correttive necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC;
- ad accettare nel caso di cambio OdC la trasmissione del proprio "fascicolo di controllo" all'OdC subentrante;
- a comunicare tempestivamente all'OdC l'eventuale recesso dal sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio "fascicolo di controllo" venga conservato presso l'OdC per un periodo di almeno cinque anni;
- a comunicare tempestivamente all' OdC tutte le eventuali irregolarità e/o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica del proprio prodotto o del prodotto ricevuto da altri operatori o appaltatori;
- a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e dei stabilimenti e ai fattori di rischio (cambiamenti nella attività di stabilimenti, ecc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;
- a tenere separati i prodotti biologici, a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici , ad effettuare una pulizia adeguata controllandone l'efficacia ed a registrarne l'operazione;
- a segnalare senza indugio all'OdC eventuali reclami, non conformità e/o esiti di analisi e/o qualsiasi altro elemento che può mettere in discussione la conformità delle materie prime acquistate e/o delle produzioni ottenute;
- a dare libero accesso all'OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte relativa al metodo di produzione biologico che a quello convenzionale;
- a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che ho eseguito volontariamente;

- in caso di azienda mista od azienda in parte in biologico in parte in conversione, ad adottare ogni misure atte a garantire la non confusione e netta separazione tra le due produzioni aventi qualifica diversa in fase di raccolta, conservazione e vendita, lasciando evidenza documentale delle operazioni effettuate;
- qualora vengano trattati prodotti biologici e prodotti non biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari, l'operatore si impegna a tenere separati i prodotti biologici, a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici, ad effettuare una pulizia adeguata controllandone l'efficacia ed a registrare l'operazione;
- a minimizzare i rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi alle normative per mezzo di un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, permetterà di:
 - far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro sospetti che non siano conformi alla normativa;
 - informare l'OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti;
 - richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conformi dall'OdC, che sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico;
 - bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità;
 - ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità;
- a realizzare nei tempi e modalità previsti quanto riportato nella presente dichiarazione;
- a tenere una documentazione che permetta di identificare tutte le materie prime/prodotti, gli additivi e ausiliari di fabbricazione acquistati per le produzioni biologiche, tutte le operazioni di preparazione, tutti i fornitori e acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente (Scheda materie prime, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registri di vinificazione ed imbottigliamento di cantina se pertinente, registro Sian Movimentazione olio se pertinente);
- in caso di etichettatura, a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e l'indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o numero di codice dell'OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con la contabilità aziendale (es. lotti di produzione);
- ad utilizzare, in caso di trasporto dei prodotti in altre unità, mezzi di trasporto opportunamente puliti e con idoneità
- igienico-sanitaria e di registrare le operazioni di pulizia controllandone l'efficacia ed a registrare l'operazione;
- ad acquisire per tempo la validazione ministeriale delle utenze di accesso al sistema informativo veterinario TRACES;
- ad adottare un sistema, che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- a comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata;
- ad utilizzare per le proprie analisi di autocontrollo relative ai prodotti biologici solo laboratori in possesso di accreditamento a fronte della norma ISO 17025 per le prove specifiche e inseriti nell'elenco previsto dal DM n.2592 del 12/03/2014.

Data	Firma del/la Dichiarante e timbro dell'azienda
<p style="text-align: center;">____/____/____</p>	<p>B.</p>

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE

TIPOLOGIA DI IMPORTAZIONE	Paesi Terzi	Prodotti importati
<input type="checkbox"/> Importazione ai sensi dell'art. 33 del Reg. CE 889/08 da Paesi Terzi in regime di equivalenza inclusi nell'allegato III del Reg. CE 1235/2008. <input type="checkbox"/> Importazione ai sensi dell'art. 33 del Reg. CE 889/08 da Paesi Terzi non in regime di equivalenza nei quali operano gli Organismi di controllo riconosciuti ed inclusi nell'allegato IV del Reg. CE 1235/2008.		
Primi destinatari utilizzati nella propria attività di importazione:	Punti di entrata dei prodotti nella Comunità	<input type="checkbox"/> Primo Destinatario
		<input type="checkbox"/> Importatore <input type="checkbox"/> Entrambi

C. QUALIFICA FORNITORI E RICEVIMENTO PRODOTTO IMPORTATO

	<i>Argomento</i>		<i>Nel caso di risposta Misure concrete adottate</i>
1	Importazione di prodotti biologici da paesi terzi (extra UE) a mezzo iscrizione nell'elenco degli importatori presso il MIPAAF	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> notifica di attività di importazione utilizzando le procedure informatizzate previste dal SIB o dal sistema informativo regionale (ove presente). <input type="checkbox"/> registrazione sul sistema informativo veterinario integrato TRACES – Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. <input type="checkbox"/> la registrazione sul Sistema Informatico Biologico (SIB) per l'utilizzo dei servizi <input type="checkbox"/> acquisizione dei documenti di certificazione (certificati) rilasciato dall'OdC. <input type="checkbox"/> in fase di qualifica iniziale dei fornitori esteri paesi terzi, acquisizione e verifica dei documenti di certificazione. <input type="checkbox"/> verifica e registrazione della conformità delle materie prime (art. 33 Reg. CE 889/08); <input type="checkbox"/> frequenza di verifica documenti di certificazione : <input type="checkbox"/> prima di ogni conferimento di prodotto BIO; <input type="checkbox"/> semestralmente; <input type="checkbox"/> annualmente; <input type="checkbox"/> altra frequenza: _____ <input type="checkbox"/> In aggiunta verifica della veridicità dei documenti di certificazione dei fornitori sul sito ufficiale dei rispettivi Odc. <input type="checkbox"/> in caso di produttori con la stessa referenza presente nel Certificato sia in biologico sia in conversione, verrà inoltre richiesta al fornitore e acquisita preventivamente una lista di tutte le produzioni vegetali annuali con le rese produttive previste. <input type="checkbox"/> Registro fornitori controllato ed aggiornato con indicazione di numero e periodo di validità dei documenti di certificazione, prodotti certificabili e qualifica . <input type="checkbox"/> acquisizione dai fornitori di referti di analisi effettuate da laboratori accreditati ISO/IEC 17025, per le partite oggetto di importazione.

	Argomento		Nel caso di risposta Misure concrete adottate
2	Comunicazioni obbligatorie ad Autorità competente ed OdC prima dell'arrivo della merce	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Informare l'autorità competente e l'OdC dell'arrivo della merce tramite il SIB, utilizzando la funzionalità "Gestione comunicazioni di Importazione" con un preavviso di almeno 73 gg rispetto alla data di arrivo del prodotto al punto di ingresso doganale. In caso di rettifica verrà inviata comunicazione entro le 24 ore antecedenti l'arrivo della partita.
3	Ricevimento prodotto biologico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> primo ricevimento merce e stoccaggio, in strutture controllate ed assoggettate al metodo biologico <input type="checkbox"/> Verificare chiusura imballaggi o dei contenitori, muniti dell'identificazione dell'esportatore. <input type="checkbox"/> Verificare la corretta etichettatura, provenienza, qualifica e la rispondenza tra la merce acquisita e le indicazioni riportate sulla documentazione fiscale e di accompagnamento. <input type="checkbox"/> Accertare che il certificato di ispezione copra il prodotto che costituisce la partita acquistata e registrare la conformità materie prime (art. 33 Reg. CE 889/08). Il risultato di tali verifiche verrà esplicitamente indicato nei documenti contabili (art. 34 ed art. 66 del Reg. CE 889/08) <input type="checkbox"/> In caso di importazione ai sensi dell'art. 33 del Reg. CE 889/08, acquisizione del Certificato di Ispezione originale e sua conservazione per almeno cinque anni (<i>esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico</i>). <input type="checkbox"/> Verifica se il certificato di ispezione è vidimato dall'Agenzia delle Dogane nella casella n.20. <input type="checkbox"/> Se il primo destinatario e l'importatore sono la stessa persona giuridica, verrà compilata la casella 21. <input type="checkbox"/> Se il primo destinatario è persona giuridica diversa dall'importatore, verrà acquisito originale compilato nella casella n.21. <input type="checkbox"/> Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano (non firmato elettronicamente) del certificato elettronico compilato il TRACES, verrà verificato in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione, che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate sul TRACES.

	Argomento		Nel caso di risposta Misure concrete adottate
3bis	Ricevimento prodotto biologico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Verifica della presenza delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico, la corretta etichettatura e la rispondenza tra la merce acquisita e le indicazioni riportate sulla documentazione fiscale e di accompagnamento, nonché sul documento giustificativo e il certificato di conformità in corso di validità. <input type="checkbox"/> Piano di analisi in autocontrollo in base ad una attenta analisi dei rischi, al fine di verificare la conformità dei prodotti e materie prime acquistate, in particolare per il settore granaglie verranno effettuate analisi chimiche multi-residuali con ricerca di OGM. Utilizzo di laboratori autorizzati come da DM 2592 del 12 marzo 2014 <input type="checkbox"/> Acquisizione documentazione che accompagni la merce (ad es. a titolo non esaustivo: fatture di acquisto, documenti di accompagnamento (CMR, Bill of Lading/polizza di carico marittima, Airway Bill/lettera di vettura aerea, Certificato Sanitario (se applicabile), DAU/Dichiarazione Doganale. <input type="checkbox"/> Valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> - delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati; - dei risultati dei precedenti controlli; - del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato
4	Ricevimento di specifiche categorie di prodotto biologico dai Paesi Terzi indicati nelle Linee Guida sui controlli aggiuntivi, aggiornate e pubblicate ogni anno dalla Commissione Europea, come anche da nota Mipaaf n.88973 del 29/12/2015.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Piano di analisi in autocontrollo per tali filiere a rischio al fine di verificare la conformità dei prodotti e materie prime acquistate: <input type="checkbox"/> effettuazione analisi chimiche multi-residuali con ricerca di OGM; <input type="checkbox"/> estensione delle analisi chimiche multiresiduali a Cloromequat, Diquat e Glifosato. <input type="checkbox"/> Utilizzo laboratori autorizzati come da DM 2592 del 12 marzo 2014. <input type="checkbox"/> Procedura di verifica della documentazione in ingresso in modo sistematico e completo: <ul style="list-style-type: none"> - certificati di ispezione; - documenti relativi alla dichiarazione doganale; - documenti di trasporto completo delle indicazioni previste dall'art. 31 del Reg. CE 889/08 del lotto e dei Paesi di origine della merce; - tracciabilità degli operatori e del prodotto (nomi, indirizzi e validità della certificazione di tutti gli operatori della filiera) . <input type="checkbox"/> In caso di dubbi o sospetti sul prodotto acquistato importato, informare immediatamente

	Argomento		Nel caso di risposta Misure concrete adottate
			Suolo e Salute, avviare le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso.

D. CERTIFICAZIONE

	Argomento	SI/NO	Nel caso di risposta SI Misure concrete adottate
5	Commercializzazione di specifiche categorie di prodotto biologico dai Paesi Terzi indicati nelle Linee Guida sui controlli aggiuntivi, aggiornate e pubblicate ogni anno dalla Commissione Europea, come anche da nota Mipaaf n.88973 del 29/12/2015.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> spostamento merce dal primo destinatario ed immissione sul mercato solo dopo che almeno un campione rappresentativo sia stato prelevato dall'OdC da ogni partita al punto di ingresso nell'Unione Europea e ad esito analisi conforme ai sensi del Reg. CE 834/07 s.m.i.

E. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

	Argomento		Nel caso di risposta SI Misure concrete adottate
6	Gestione delle RegISTRAZIONI e documentazione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva all'OdC della tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata. <input type="checkbox"/> Annotazione di tutte le operazioni riguardanti l'importazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici o in conversione o declassate in modo puntuale ed in ordine cronologico. <input type="checkbox"/> Utilizzare Registri adeguati per le attività inerenti l'importazione. <input type="checkbox"/> Inviare all'OdC copia del Certificato di ispezione siglato nelle caselle 20 (Dogana) e 21 (primo destinatario), entro 30 gg dalla conclusione delle operazioni di importazione. <input type="checkbox"/> conservazione del Certificato di Ispezione originale per almeno cinque anni, in caso di importazione ai sensi dell'art. 33 del Reg. CE 889/08 (<i>esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico</i>) <input type="checkbox"/> Mantenimento delle registrazioni e delle documentazioni per 5 anni ed a disposizione dell'organismo e delle autorità di controllo

NOTE dell'Operatore:

Data

____/____/____

Firma del/la Dichiarante e timbro dell'azienda

Valutazione a cura di SUOLO E SALUTE srl

Valutazione soddisfacente:

sulla base della realtà aziendale notificata, le misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica, le misure precauzionali per ridurre i rischi di contaminazione e le misure di pulizia descritte nella presente dichiarazione risultano sufficientemente adeguate a una gestione dei pericoli e dei rischi aziendali, conforme al Reg. CE 834/2007 e al Reg. CE 889/2008.

Valutazione insoddisfacente

NB: Descrivere nelle note le carenze riscontrate.

NOTE del Valutatore:

Data

____/____/____

Firma del Valutatore

Tecnico Ispettore / **Direttore Regionale***

Firma del/la Dichiarante e timbro dell'azienda

** Valutazione a cura del Direttore Regionale solo nei casi in cui lo stesso disponga degli elementi sufficienti per la valutazione e/o non sia possibile effettuare, in sede di visita ispettiva, la valutazione nei tempi previsti.*